

**CONTRATTO DI PRESTITO  
MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLA PENSIONE**

Finanziamento n. \_\_\_\_\_

Spett.le BNT S.p.a.,

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni che disciplinano i finanziamenti rimborsabili mediante cessione di quote della pensione sino ad un quinto erogati da BNT S.p.A. (di seguito "Banca") e chiede la concessione di un prestito che, in caso di accettazione, si impegna a rimborsare secondo le condizioni riportate nel riquadro che segue:

<b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	
Nominativo .....	residente a ....., codice fiscale.....
Indirizzo e_mail: ..... Ente Previdenziale .....	
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CLIENTE:	_____ EUR (_____)
CAPITALE FINANZIATO:	_____ EUR (_____)
QUOTA INTERESSI:	_____ EUR (_____)
TIPO DI TASSO:	fisso
TAN:	_____ %
TAEG:	_____ %
ONERI ERARIALI	0,00
NETTO EROGATO (da tale importo potranno essere detratte le somme relative ad eventuali estinzioni altri finanziamenti in corso, interessi di preammortamento e quote capitale di rate che l'ente dichiara di non trattenere a inizio ammortamento)	_____ EUR (_____)
DURATA DEL FINANZIAMENTO:	_____
IMPORTO RATA:	_____ EUR
FREQUENZA RATA:	MENSILE
N. DI RATE	N. _____ rate mensili, consecutive
TASSO DI MORA:	NON APPLICABILE
Il sottoscritto dispone sin d'ora irrevocabilmente che la Banca, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, all'atto dell'accensione del prestito provveda all' <b>EROGAZIONE</b> mediante: (...) bonifico bancario sul c/c IBAN n. .... intestato allo stesso. (...) assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso	

**Dichiarazioni del cliente**

**Io sottoscritto dichiaro:**

1. di aver ricevuto, prima della stipula del presente contratto: i) il documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (Modulo SECCI); ii) Informativa sul trattamento dei dati personali; iii) se richiesto, copia del contratto di finanziamento i doneo alla stipula;
2. che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni riportate nel presente contratto sono complete, veritiere, aggiornate e a tal fine mi impegno a comunicare alla Banca ogni successiva variazione delle stesse;
3. di essere il Titolare Effettivo, ai sensi della normativa vigente in materia di anticiclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, e che non esiste alcun soggetto diverso dal sottoscritto per conto del quale viene realizzata l'operazione di finanziamento;
4. di aver ricevuto e trattenuto una copia della presente proposta contrattuale, debitamente compilata e sottoscritta;
5. che il finanziamento è stato richiesto in qualità di persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

**(Per l'incaricato: siglare tutti i fogli)**

**CONTRATTO DI PRESTITO  
MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLA PENSIONE**

Finanziamento n. \_\_\_\_\_

**SEZIONE A:**

"Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori"

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO	
<b>Finanziatore</b> <b>Indirizzo</b> <b>Telefono / Fax</b> <b>Email / Sito</b> <b>web</b>	<b>BNT S.p.A.</b> Sede Legale: Piazza Garibaldi 16, 23100 – Sondrio Telefono 0342 528555 - Fax 0342 528528; <a href="mailto:info@bntbanca.it">Email info@bntbanca.it</a> - sito <a href="http://www.bntbanca.it">www.bntbanca.it</a>
INTERMEDIARIO DEL CREDITO	
<b>Intermediario del credito</b> <i>Agente in attività finanziaria, Mediatore Creditizio, Intermediario Finanziario o bancario che propone contratti di finanziamento per il Finanziatore e/o che svolge le attività preparatorie alla conclusione ed erogazione di tali contratti</i>	
<b>Mediatore Creditizio di presentazione</b> <b>Indirizzo:</b>	
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO	
<b>Tipo di contratto</b>	Prestito Personale a Tasso Fisso mediante cessione pro solvendo di quote della pensione o dello stipendio fino al massimo di un quinto
<b>Importo totale del credito</b> <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	EUR _____ quale importo effettivamente erogato al netto degli "Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito" (vedi sezione 3.1 "Costi connessi") pari a EUR 0,00 trattenuti dall'importo lordo di _____. Dall'importo effettivamente erogato potranno essere detratte le somme relative ad eventuali estinzioni di altri finanziamenti in corso, interessi di preammortamento, quote capitale di rate che l'Ente Previdenziale abbia dichiarato di non applicare a inizio ammortamento.
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo viene erogato all'esito positivo dell'istruttoria, con tempistiche che possono variare essendo coinvolti nel processo anche soggetti terzi (datore di lavoro/ente previdenziale, compagnie assicurative). Il Prestito viene erogato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dal consumatore
<b>Durata del contratto</b>	_____ mesi
<b>Rate e, eventualmente, loro ordine di imputazione</b>	Rate da pagare: importo rata: EUR _____ numero rate: _____ periodicità rate: mensile posticipata  Il consumatore pagherà gli interessi e l'importo totale del credito secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, che prevede una rata mensile costante comprensiva di una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente. L'imposta di bollo, prevista ai sensi del DPR 642/72, è a carico della Banca.
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b>	_____ EUR quale importo totale del finanziamento (Importo rata X numero rate)
<b>Garanzie richieste</b>	Non sono richieste garanzie reali o personali. Se il consumatore è dipendente di un'azienda pubblica o privata è richiesta la cessione pro solvendo del trattamento di fine servizio (T.F.S.) o trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturato e maturando, anche presso Fondi Pensione, a garanzia del rimborso del finanziamento.
3. COSTI DEL CREDITO	
<b>Tasso di interesse o (se applicabile), tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito</b>	_____% fisso nominale annuo (riferito all'anno civile di 365 gg) per tutta la durata del finanziamento. Conteggio interessi: anno commerciale (360) con divisore 360.
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	TAEG: _____% Il TAEG include: - gli interessi di cui al piano di ammortamento EUR _____ L'imposta di bollo è assolta dalla Banca senza alcun costo per il Cliente In fondo alla pag. 4 sono inseriti gli esempi rappresentativi
<b>Come ottenere il credito o come ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.</b>	E' necessaria un'assicurazione prevista obbligatoriamente dal DPR 180/1950, Rischio Vita – Rischio Impiego – sottoscritta dal Finanziatore, quale contraente e beneficiario, con pagamento del premio a carico dello stesso. Il cliente è l'assicurato.  Non è necessario sottoscrivere un altro servizio accessorio.  Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

**CONTRATTO DI PRESTITO  
MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLA PENSIONE**

Finanziamento n. \_\_\_\_\_

<b>3.1 COSTI CONNESSI</b>	
<b>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</b>	Non sono previste variazioni di condizioni nel corso del rapporto contrattuale.
<b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b> <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio l'avvio degli atti legali) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore i soli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. Non saranno applicati interessi moratori. Per i ritardi ed in caso di mancato pagamento potranno essere addebitate al Consumatore le spese per gli interventi legali nella misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca. (spese legali per lettera di diffida; spese giudiziali per procedura di recupero coattivo del credito).
<b>Costi in caso di richiesta di invio di copia della documentazione relativa al contratto di finanziamento.</b>	Il servizio prevede che la Banca fornisca, entro un termine congruo e comunque non oltre 90 giorni, al Cliente che lo richieda o agli aventi diritto (es. gli eredi) copia della documentazione inerente i finanziamenti posti in essere negli ultimi 10 anni. Per la richiesta di invio di copia della documentazione riguardante il finanziamento, è prevista, a carico del cliente, una spesa forfettaria di € 18,50 per i costi sostenuti dalla Banca con riferimento alle attività di: - verifica della richiesta documentale - ricerca della documentazione sugli archivi storici presso la Banca o presso soggetto esterno - predisposizione della documentazione richiesta - invio della stessa al richiedente.
<b>Altri eventuali costi</b>	Nel costo totale del credito, così come determinato al punto 3, sono comprese le seguenti spese, per un totale di EUR 0,00 Oneri erariali: EUR 0,00
<b>4. ALTRI ASPETTI LEGALI</b>	
<b>Diritto di recesso</b> <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	SI, il Consumatore può esercitare il diritto di recesso, previa comunicazione mediante raccomandata alla Banca, entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Il termine decorre dalla conclusione del contratto.
<b>Rimborso anticipato</b> <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. (se applicabile)</i> <b>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</b>	SI, in qualunque momento, a semplice richiesta scritta del Consumatore alla Banca. <b>INDENNIZZO DI ESTINZIONE/RIDUZIONE ANTICIPATA:</b> pari a 1,000% L'indennizzo non potrà mai essere superiore: - all'1% dell'importo residuo se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno; - allo 0,50% dell'importo residuo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a 1 anno. L'indennizzo non è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo se pari o inferiore a euro 10.000,00. - Nel caso in cui il finanziamento sia rinnovato con BNT Banca non sarà applicato alcun indennizzo di estinzione/riduzione anticipata.
<b>Consultazione di una banca dati</b> Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.	Il Finanziatore può consultare banche dati (SIC, CR) ed effettuare segnalazioni alle medesime. Se la Banca rifiuta la richiesta di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore viene informato immediatamente del rifiuto e della banca dati consultata
<b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b> <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	Ove richiesta, la Banca provvede a consegnare gratuitamente al Consumatore copia del contratto idonea per la stipula.
<b>Reclami e ricorsi</b>	Il Cliente può presentare reclami alla BNT S.p.A. con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o per via telematica a BNT S.p.A., Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio, indirizzi e-mail: <a href="mailto:ufficio.reclami@bntbanca.it">ufficio.reclami@bntbanca.it</a> e PEC <a href="mailto:legale@cert.bancanuovaterra.it">legale@cert.bancanuovaterra.it</a> .
<b>5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI</b>	
<b>a) Finanziatore</b>	
<b>Finanziatore indirizzo</b>	BNT S.p.A. Sede Legale: Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio Telefono: 0342 528555 – Fax: 0342 528528 <a href="mailto:info@bntbanca.it">Email info@bntbanca.it</a> - sito <a href="http://www.bntbanca.it">www.bntbanca.it</a>
<b>Iscrizione</b>	Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 03944450968 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5595 – Codice ABI 3269.8 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Sondrio società per azioni, unico socio.
<b>Autorità di controllo</b>	Banca d'Italia
<b>b) Contratto di credito</b>	

**CONTRATTO DI PRESTITO  
MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLA PENSIONE**

Finanziamento n.

<b>Esercizio del diritto di recesso</b>	In caso di servizi finanziari commercializzati mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, ai sensi del Codice al Consumo, art. 67-duodecies, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penali e senza dover indicarne il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla conclusione dello stesso mediante l'invio di una raccomandata A.R. al seguente indirizzo: BNT S.p.A., Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio. Il contratto di finanziamento si intende concluso quando il cliente riceve conferma, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, dell'accettazione di BNT S.p.A.
<b>Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale.</b>	Legge italiana

<b>Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente.</b>	Legge italiana - Foro Competente. Per tutte le controversie derivanti dal Contratto di Credito o sorte in relazione allo stesso, qualora il Cliente sia da qualificarsi come consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sarà competente il Foro di residenza o domicilio del Cliente, negli altri casi sarà competente il Foro di Sondrio.
<b>Lingua</b>	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale.

<b>c) Reclami e ricorsi</b>	
<b>Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.</b>	Il Cliente può presentare reclami alla BNT S.p.A., con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o per via telematica a BNT S.p.A., Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio; e-mail: <a href="mailto:ufficio.reclami@bntbanca.it">ufficio.reclami@bntbanca.it</a> / PEC: <a href="mailto:legale@cert.bancanuovaterra.it">legale@cert.bancanuovaterra.it</a> La Banca darà riscontro al reclamo entro 60 giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se il Cliente non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF, si può consultare l'apposita Guida disponibile sul sito Internet della BNT S.p.A., nonché presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico, oppure consultare direttamente il sito <a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a> . In alternativa all'ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla BNT S.p.A., domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ed iscritti al registro istituito ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito <a href="http://www.conciliatorebancario.it">www.conciliatorebancario.it</a> ) o altri organismi di mediazione, conciliazione, negoziazione assistita e arbitrato. In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale all'ABF, o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge, costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

<b>Esempio rappresentativo importi da restituire per estinzione anticipata del finanziamento</b>		
MONTANTE (Debito complessivo)		€
INTERESSI (In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)		€
IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al cliente)		€
<b>Estinzione anticipata allo scadere del secondo anno</b>		<b>/24<sup>a</sup> rata</b>
(+)	Debito residuo lordo al *	€
(-)	Interessi non maturati	€
(=)	Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il finanziamento **	€
<b>Estinzione anticipata allo scadere del terzo anno</b>		<b>/36<sup>a</sup> rata</b>
(+)	Debito residuo lordo al *	€
(-)	Interessi non maturati	€
(=)	Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il finanziamento **	€
<b>Estinzione anticipata allo scadere del quarto anno</b>		<b>/48<sup>a</sup> rata</b>
(+)	Debito residuo lordo al *	€
(-)	Interessi non maturati	€
(=)	Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il finanziamento **	€
* : pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate		
** : all'importo indicato va aggiunto l'eventuale indennizzo previsto alla sezione 4 - Rimborso anticipato		

Esempio di finanziamento mediante cessione pro solvendo di quote della pensione: importo netto erogato € 17.166,56; importo totale dovuto dal consumatore – somma che il cliente restituirà a fine ammortamento, salvo estinzione anticipata – € 25.440,00; rata mensile € 212,00 per numero rate 120; TAN FISSO: 8,408%; TAEG FISSO: 8,740%. Il TAEG FISSO comprende gli interessi pari a € 8.233,44. Non sono previsti altri costi o spese a carico del Cliente. L'imposta di bollo prevista per legge rimane a carico della Banca

L'esempio sopra riportato è riferito ad un Pensionato di 65 anni di età alla richiesta.

## Piano di Ammortamento

Imp. finanziato in EUR	Tasso	Rata mensile	Durata mesi
	%		

N° rata	Q.ta capitale	Q.ta interessi	Imp. rata	Deb.Residuo	N° rata	Q.ta capitale	Q.ta interessi	Imp. rata	Deb.Residuo
---------	---------------	----------------	-----------	-------------	---------	---------------	----------------	-----------	-------------

## Sezione B

### CONDIZIONI GENERALI DI FINANZIAMENTO

#### 1. Definizioni. Contenuto del contratto

1.1 Ai fini del presente contratto si definiscono con il termine:

- "**Banca**" o "**Finanziatore**": BNT società per azioni;
- "**Intermediario del Credito**": Agente in attività finanziaria, Mediatore Creditizio, Intermediario Finanziario o Bancario che propone contratti di finanziamento per il Finanziatore e/o che svolge le attività preparatorie alla conclusione ed erogazione di tali contratti.
- "**Cliente**": il consumatore inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranea all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta che stipula il contratto;
- "**Contratto**": l'insieme del Testo Contrattuale, comprensivo della documentazione accessoria: Modulo Secci, se richiesto, copia del contratto idoneo alla stipula;
- "**Ente Previdenziale**": l'ente previdenziale erogante il trattamento pensionistico;
- "**Prestito**" o "**Finanziamento**": la somma materialmente erogata dalla Banca e messa a disposizione del Cliente con la stipulazione del Contratto;
- "**Parti**": la Banca e il Cliente quando congiuntamente individuati;
- "**Supporto Durevole**": qualsiasi strumento che permette al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate (a esempio, file, pdf);
- "**Testo Contrattuale**": le presenti condizioni contrattuali;
- "**TUB**": Testo Unico Bancario, Decreto Legislativo, 1 settembre 1993, n. 385;

1.2 Il Contratto si compone della tabella Condizioni Economiche e Dichiarazioni del Cliente, del Modulo Secci, delle Condizioni Generali di contratto, comprese le modalità di sottoscrizione e di ogni altro documento associato o associabile successivamente alla stipula del Contratto e al suo utilizzo.

1.3 Ai sensi della normativa vigente in materia di credito al consumo, il documento di cui alla Sezione A relativo alle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (Modulo Secci) costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

#### 2. Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la concessione al Cliente, da parte del Finanziatore, di un finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione sino al massimo di un quinto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1198 e 1260 – 1267 del Codice Civile nonché del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180 e Relativo Regolamento D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche ed integrazioni.

#### 3. Modalità di rimborso del Finanziamento

3.1 Ai fini dell'erogazione del finanziamento, il Cliente autorizza il Finanziatore alla liquidazione del Netto Erogato secondo le modalità indicate nella tabella Condizioni Economiche. Il Cliente si obbliga a restituire l'importo totale del finanziamento ai termini ed alle condizioni riportate nella tabella Condizioni Economiche e nel Modulo Secci.

3.2 Ai fini del rimborso del finanziamento, il Cliente cede pro solvendo al Finanziatore, che accetta, quote del trattamento pensionistico di importo pari alla rata di rimborso, sino a concorrenza del debito residuo. Il Finanziatore notificherà all'Ente Previdenziale un esemplare del presente contratto. Successivamente alla notifica, cui farà seguito da parte dell'Ente Previdenziale l'emissione e l'invio al Finanziatore di apposito atto di benessere o atto equipollente, l'Ente Previdenziale medesimo sarà obbligato a norma di legge e per volontà del Cliente a trattenere mensilmente dalla sua pensione l'importo corrispondente alla rata prevista dal presente contratto a decorrere dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la notifica e a versare detto importo a BNT S.p.A. sul c/c a questa intestata, identificato dal codice iban **IT85X032690160000000001001** entro la fine del mese successivo a cui si riferiscono le ritenute medesime.

3.3 Le singole rate saranno considerate insolute se non versate entro il giorno 5 del terzo mese successivo a quello di scadenza di ciascuna rata.

#### 4. Condizioni per l'erogazione del Finanziamento

L'erogazione del finanziamento da parte del Finanziatore rimane sospensivamente condizionato al buon esito della procedura di notifica del contratto all'Ente Previdenziale ed al rilascio da parte di quest'ultimo dell'atto di benessere nonché alla verifica da parte del Finanziatore di tutta la documentazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Cliente, della regolare attivazione della copertura assicurativa di cui al successivo Articolo 8 nonché dell'inesistenza, anche in caso di buon esito della notifica e dopo l'avvenuto rilascio dell'atto di benessere, di qualsivoglia atto o circostanza pregiudizievole che possa impedire o rendere gravoso per il Finanziatore il rimborso del finanziamento.

#### 5. Costi del Credito

5.1 Al Cliente sarà erogato, una volta perfezionata la notifica della cessione pro solvendo all'Ente previdenziale e ricevuto da questo l'atto di benessere, un importo denominato "Netto Erogato", pari alla differenza tra l'importo totale del finanziamento, gli interessi applicati, gli eventuali interessi di preammortamento come di seguito definiti e l'importo necessario all'estinzione di altri eventuali finanziamenti in corso

5.2 Di seguito viene meglio descritta ogni singola voce di costo.

**Imposta di bollo:** prevista ai sensi del DPR 642/72, è dovuta in virtù del perfezionamento del contratto di finanziamento, indipendentemente dalla sua effettiva durata. La Banca assolve all'imposta di bollo sostenendo il relativo costo senza oneri per il Cliente

**Interessi di preammortamento:** nei casi in cui la data di erogazione del prestito dovesse essere antecedente alla data di decorrenza dello stesso così come indicata dall'Ente Previdenziale in fase di notifica, saranno addebitati, a valere sull'importo da erogarsi al Cliente, interessi di preammortamento calcolati al tasso annuo nominale dello \_\_\_\_\_ per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione e la data di decorrenza del prestito stesso.

5.3 Nella fase precontrattuale e di vendita il Finanziatore può servirsi di Intermediari del Credito, indicati, se presenti, nella sezione 1 del modello Secci dove vengono indicati il nome e il cognome o la denominazione, l'indirizzo ed a quale titolo opera il soggetto che entra in contatto con il Cliente. Nessun importo deve essere versato dal Cliente all'Intermediario del Credito, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia ragione o titolo. Ogni eventuale compenso dovuto all'Intermediario del Credito è corrisposto dal Finanziatore senza alcun corrispondente addebito al Cliente.

#### 6. Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)

Il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) è calcolato come da allegato 5B delle Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", sulla base del criterio "Tutto TAN" ed include gli interessi indicati nel piano di ammortamento.

#### 7. Tasso Annuo Nominale (T.A.N.)

Il Tasso Annuo Nominale è costituito dal tasso fisso nominale annuo applicato per tutta la durata del finanziamento.

#### 8. Adesione alla polizza assicurativa obbligatoria

8.1 L'obbligo di rimborso del finanziamento assunto dal Cliente è garantito, in quanto previsto obbligatoriamente dalle norme sulla cessione del quinto dello stipendio e della pensione e relativi regolamenti (art. 54 del DPR 180 del 1950), contro il rischio di premorienza del Cliente. A tal fine il Finanziatore stipula, in qualità di contraente e beneficiario, una polizza assicurativa contro il rischio di premorienza del Cliente con una compagnia assicurativa di proprio gradimento e ne versa il relativo premio. Ai fini della attivazione della polizza assicurativa, in sede di istruttoria il Cliente rilascia, sotto la propria responsabilità, le necessarie dichiarazioni sul suo stato di salute. In caso di invalidità della polizza assicurativa in conseguenza, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, o di presentazione di documentazione falsa o alterata, il Finanziatore avrà diritto di rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

8.2 Il Cliente prende atto che, in caso di decesso, la compagnia assicurativa liquida al Finanziatore un importo pari alla somma delle quote capitali relative alle rate non ancora scadute alla data in cui si è verificato il decesso, come risultanti dal piano di ammortamento del finanziamento. Il Cliente

prende atto che l'obbligo di pagamento delle rate scadute e non pagate, per qualsivoglia motivo, prima del verificarsi del decesso, non è garantito dalla copertura assicurativa e, pertanto, il Finanziatore potrà agire nei confronti degli eredi per il soddisfacimento del proprio diritto di credito con riferimento a tali rate. La compagnia assicurativa non ha diritto di rivalsa nei confronti degli eredi per le somme corrisposte al Finanziatore a titolo di indennizzo.

8.3 Gli originali delle polizze assicurative sottoscritte dal Finanziatore sono custodite dal medesimo in qualità di contraente e beneficiario delle prestazioni assicurative. Il Cliente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento, previa richiesta scritta al Finanziatore, copia della documentazione assicurativa.

#### **9. Eventuale riduzione o sospensione della pensione e consenso all'accodamento**

9.1 Il Cliente autorizza sin d'ora l'Ente Previdenziale ad effettuare le trattenute nella misura fissata all'art. 3, senza variazione alcuna, anche laddove la pensione del Cliente, per qualsiasi causa, fosse temporaneamente ridotta, a condizione che al Cliente sia garantita la conservazione della pensione minima prevista dalla legge (D.P.R. 180/1950). Nel caso in cui l'Ente Previdenziale versasse una rata inferiore a quella prevista o interrompesse l'applicazione delle trattenute ed il conseguente versamento delle rate, per qualsivoglia motivo, gli importi insoluti rimarranno a carico del Cliente. Ai fini del rimborso degli insoluti maturati per effetto della riduzione o sospensione della pensione, il Cliente autorizza sin d'ora l'Ente Previdenziale a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare al Finanziatore, per un periodo massimo di diciotto mesi, gli importi che al termine del piano di ammortamento originario risultassero ancora dovuti.

9.2 La trattenuta sarà effettuata per un importo pari alla rata di rimborso contrattualmente prevista, nei limiti del quinto cedibile. Laddove al termine del suddetto periodo di diciotto mesi risultasse ancora un debito residuo a carico del Cliente, questi dovrà provvedere all'immediato rimborso al Finanziatore a sua semplice richiesta.

9.3 Qualora, per qualsiasi causa, il Cliente restasse temporaneamente con totale privazione della pensione, del pari autorizza l'Ente Previdenziale a trattenere -dalla prima liquidazione delle sue spettanze conseguente alla riammissione al pagamento della pensione- le suesposte quote mensili ancora da corrispondere.

#### **10. Interessi di mora**

10.1 Fermo quanto previsto al successivo art. 11, in caso di ritardato o omesso pagamento delle rate alle scadenze convenute nel Contratto e/o nel piano di ammortamento, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Non saranno applicati interessi di mora.

#### **11. Mancato pagamento. Decadenza dal beneficio del termine. Clausola risolutiva espressa**

11.1 Il Cliente accetta che tra le ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. (decadenza dal termine nei casi di insolvenza e diminuzione o mancata concessione di garanzie promesse) rientrano anche i casi di eventuale sospensione o riduzione della pensione - fermo restando quanto indicato al precedente Articolo 10 - e di risoluzione del rapporto pensionistico per qualsiasi causa.

11.2 Pertanto, al verificarsi anche di una delle cause di cui al comma precedente, il Cliente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e il Finanziatore potrà considerare risolto con effetto immediato il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. In conseguenza della risoluzione del contratto, il Cliente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta scritta, tutto quanto dovuto per l'estinzione del ed altre eventuali spese.

11.3 Qualora il Finanziatore intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, dovrà darne comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata A/R, senza essere tenuta ad una precedente diffida o messa in mora.

11.4 In ogni caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 codice civile, la Banca ha il diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, spese ed accessori che il Cliente si obbliga a rimborsare immediatamente.

#### **12. Recesso del Cliente**

12.1 Ai sensi dell'art. 125 ter TUB, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto senza alcuna penalità e senza indicazione del motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto.

12.2 Il Cliente, per recedere dal Contratto, deve inviare, prima della scadenza del termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto stesso, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altro supporto durevole precedentemente scelto dal Cliente, da inviare al seguente indirizzo: BNT S.p.a., Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio.

12.3 La comunicazione di cui al comma 12.2 si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale entro il termine di (14) quattordici giorni dalla conclusione del Contratto qualora in formato cartaceo e se conosciuta dalla Banca qualora trasmessa tramite supporto durevole.

12.4 Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso da parte del Cliente, egli dovrà restituire al Finanziatore quanto da questo già versato a titolo di Netto Erogato, comprensivo dell'importo eventualmente già corrisposto dal Finanziatore a soggetti terzi per l'estinzione di altri finanziamenti precedentemente in corso di ammortamento. Il recesso avrà effetto con la restituzione di quanto sopra indicato al Finanziatore. Decorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso da parte del Cliente, il recesso non potrà avere efficacia e, pertanto, l'eventuale restituzione al Finanziatore delle somme indicate al presente articolo oltre detto termine non darà luogo all'estinzione del Finanziamento bensì ad una estinzione anticipata parziale.

#### **13. Estinzione anticipata totale o parziale, indennizzo e riduzione del costo del credito**

13.1 Il Cliente può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, l'importo dovuto al Finanziatore. In caso di richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, il Cliente dovrà versare il residuo importo totale dovuto al netto degli interessi non maturati fino a quel momento, calcolati col metodo a scolare al tasso di interesse pattuito per il finanziamento (T.A.N.) in relazione alla durata residua del medesimo.

13.2 Ai sensi dell'art. 125 sexies, il Cliente ha diritto di rimborsare anticipatamente il Prestito, in tutto o in parte. In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi non maturati.

13.3 In caso di rimborso anticipato, la Banca ha il diritto di ottenere un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, ovvero:

- massimo l'1% dell'importo residuo se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno;
- massimo lo 0,50% dell'importo residuo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a 1 anno.

L'indennizzo non è dovuto in caso di:

- rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo se pari o inferiore a euro 10.000,00.
- Nel caso in cui il finanziamento sia rinnovato con BNT Banca non sarà applicato alcun indennizzo di estinzione/riduzione anticipata.

13.4 Independentemente dal momento in cui avverrà l'anticipata estinzione totale del Prestito il compenso di cui al comma 13.3 verrà conteggiato secondo la seguente formula:  $CAPITALE ANTICIPATAMENTE RIMBORSATO \times COMPENSO DI ANTICIPATA ESTINZIONE$ . Esempio riferito a un capitale di euro 11.000 anticipatamente restituito, nell'ipotesi di un compenso onnicomprensivo per l'anticipata estinzione dell'1% del capitale stesso:  $euro\ 11.000 \times 1\% = euro\ 110,00$ .

13.5 Per poter effettuare il rimborso il Cliente dovrà inviare alla Banca apposita richiesta tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo Articolo 19 o, in alternativa, tramite la forma di comunicazione prescelta dal Cliente al momento della stipula del Contratto e/o successivamente.

13.6 Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata totale o parziale di un Prestito ai sensi del comma 13.1, la Banca comunicherà tempestivamente al Cliente l'importo dovuto quale ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate e del capitale residuo, degli interessi maturati e di tutti gli eventuali altri oneri. Le modalità di pagamento dell'importo totale dovuto dal Cliente verranno concordate di volta in volta con la Banca.

13.7 In caso di estinzione anticipata totale o parziale di un Prestito, si applica quanto previsto dal primo comma dell'articolo 125-sexies del TUB.

#### **14. Inopponibilità delle eccezioni**

14.1 Nessuna eccezione od opposizione potrà essere portata dal Cliente a giustificazione del mancato e/o ritardato pagamento di qualunque importo dovuto alla Banca a qualunque titolo.

14.2 Tutte le obbligazioni si intendono assunte dal Cliente con vincolo solidale e indivisibile anche per gli eredi, successori e aventi causa, anche a

titolo particolare e senza il beneficio della preventiva escussione.

**15. Cessione del contratto o dei crediti nascenti dal Contratto**

15.1 Il Finanziato non può cedere a terzi il contratto di finanziamento e le obbligazioni derivanti dal medesimo.

15.2 Il Cliente acconsente sin d'ora alla cessione da parte della Banca a terzi del:

- Contratto con le relative garanzie;
- crediti derivanti dal Contratto e dei relativi accessori.

15.3 La cessione verrà notificata al Cliente, tempestivamente ed individualmente, mediante comunicazione su supporto cartaceo o su supporto durevole precedentemente accettato dal Cliente. Il Cliente è informato della cessione, a meno che la Banca, in accordo con il terzo cessionario continui a gestire il credito nei confronti del Cliente.

15.4 Restano in ogni caso ferme le eventuali diverse modalità di comunicazione e/o notificazione della cessione e le esclusioni dell'obbligo individuale di notificazione individuale espressamente previste dalla legge.

15.5 In caso di cessione ai sensi del primo comma dell'art. 125 septies TUB, il Cliente può sempre opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti della banca cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'art. 1248 codice civile.

**16. Comunicazioni ai sensi della normativa sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari**

16.1 Il Finanziatore fornisce al Cliente, gratuitamente, una volta l'anno, su supporto cartaceo o su supporto durevole precedentemente accettato dal Cliente una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, inviata a mezzo posta ordinaria o posta elettronica secondo quanto indicato dal Cliente al momento della firma del contratto. Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente al Finanziatore ogni eventuale modifica dei propri recapiti ai fini dell'invio di tale comunicazione.

16.2 Se il Cliente richiede informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dalla normativa ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti dal contratto, il Cliente deve corrispondere al Finanziatore le spese da questo sostenute.

16.3 Il Finanziatore non può apportare variazioni alle condizioni contrattuali in corso di contratto.

16.4 Il Cliente può in qualunque momento richiedere al Finanziatore, senza spese, una tabella di ammortamento, che riporta gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

**17. Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

17.1 Il Cliente può presentare reclami alla BNT S.p.A., con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o per via telematica ai seguenti recapiti: BNT S.p.A., Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio; indirizzo e-mail: [ufficio.reclami@bntbanca.it](mailto:ufficio.reclami@bntbanca.it) oppure all'indirizzo PEC: [legale@cert.bancanuovatterra.it](mailto:legale@cert.bancanuovatterra.it). La Banca darà riscontro al reclamo entro 60 giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se il Cliente non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

17.2 Per sapere come rivolgersi all'ABF, si può consultare l'apposita Guida disponibile sul sito Internet della BNT S.p.A., nonché presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico, oppure consultare direttamente il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). In alternativa all'ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla BNT S.p.A., domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

17.3 In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale all'ABF, o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge, costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

**18. Comunicazioni al Cliente: domicilio e recapito**

18.1 Il Cliente prende atto che, l'invio di lettere, notifiche, comunicazioni, dichiarazioni, avvisi e/o ogni altro atto di messa a conoscenza del Cliente sarà effettuato dalla Banca, con pieno effetto, all'indirizzo di domicilio e/o di residenza indicato nel Contratto, oppure successivamente modificato e/o rettificato o comunque comunicato alla Banca per iscritto.

18.2 E' obbligo del Cliente informare la Banca di ogni modifica e/o rettifica e/o aggiornamento e/o variazione del proprio recapito, comunque inteso.

**19. Comunicazioni alla Banca**

19.1 L'invio di comunicazioni per iscritto alla Banca da parte del Cliente dovrà essere effettuato al seguente indirizzo:

- BNT S.p.A., Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio.

19.2 Per le comunicazioni e i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l'utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, email, ecc.), il Cliente dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Modulo Secci del Contratto.

**20. Legge applicabile e foro competente**

20.1 Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la Banca e il Cliente in relazione al Contratto è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente ai sensi della legge italiana vigente prevista nel Codice del Consumo.

**21. Autorità di controllo**

21.1 Il finanziatore dichiara di essere soggetto nell'esercizio della sua attività ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con Sede in Via Nazionale, 91 00184 Roma.

Ferme le dichiarazioni di cui sopra che conferma, il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara:

- di aver letto attentamente le informazioni contenute nel documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, le condizioni contrattuali, di aver compreso i contenuti e di essere consapevole degli impegni di natura economica e contrattuale che ne derivano;
- di accettare integralmente e senza alcuna eccezione le condizioni contrattuali ed economiche contenute nel Contratto.

**CONTRATTO DI PRESTITO  
MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLA PENSIONE**

Finanziamento n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

\_\_\_\_\_  
Firma per accettazione della Banca

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., io sottoscritto dichiaro inoltre di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le seguenti clausole e condizioni indicate nel Contratto:

**Art. 2 "Oggetto del contratto"**

**Art. 3 "Modalità di rimborso del Finanziamento"**

**Art. 4 "Condizioni per l'erogazione del Finanziamento"**

**Art. 5 "Costi del Credito"**

**Art. 8 "Adesione alla polizza assicurativa obbligatoria".**

**Art. 9 "Eventuale riduzione o sospensione della pensione e consenso all'accodamento "**

**Art. 11 "Mancato pagamento. Decadenza dal beneficio del termine. Clausola risolutiva espressa "**

**Art. 13 "Estinzione anticipata totale o parziale, indennizzo e riduzione del costo del credito "**

**Art. 14 "Inopponibilità delle eccezioni"**

**Art. 20 "Legge applicabile e foro competente"**

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

Il richiedente dichiara di ricevere un esemplare del presente contratto e del relativo Modulo Secci. Dichiara, altresì, che l'esemplare in suo possesso comprende le condizioni economiche e le condizioni generali (norme contrattuali).

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

**SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATO/A**

Io sottoscritto/a, \_\_\_\_\_  dipendente  collaboratore di

\_\_\_\_\_ /  Agente in Attività Finanziaria

dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che le firme sul presente contratto, vere ed autentiche, sono state apposte, in mia presenza, personalmente dal Cliente, le cui generalità sono state da me accertate.

**Matricola dell'incaricato/a:** \_\_\_\_\_

**Firma per esteso dell'incaricato/a**  
\_\_\_\_\_

**NON COMPILARE IL PRESENTE RIQUADRO NEI SEGUENTI CASI:**

- contratto concluso dalla Banca a distanza. In tale caso, il riconoscimento e l'identificazione del Cliente, previsti dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. sono assolti dall'Ente Certificatore che rilascia al Cliente la firma digitale qualificata.
- Contratto concluso dalla Banca con l'intervento di un mediatore, sottoscritto dal Cliente anche mediante apposizione di firma digitale qualificata. In tale caso, il riconoscimento e l'identificazione del Cliente, previsti dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. sono stati assolti dal mediatore stesso nella fase precontrattuale.